

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 28

Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare ai fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.

Art. 2

Requisiti

1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto persone.

Art. 3

Modalità

1. L'attività di cui all'articolo 1 è finalizzata alla cattura dello sgombrò e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 luglio 1999, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 30 luglio 1999, n. 28, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Modalità
- Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 30 luglio 1999, n. 28

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 marzo 1999 dove ha acquisito il n. 504 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Varisco;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 4^a e 6^a in data 24 marzo 1999.
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 maggio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1999, n. 5994;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 26 luglio 1999, n. 1363/21418, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge proposta serve a risolvere il problema dell'attività di pesca ricreativa delle imprese turistiche della nostra costa veneta ed interviene a colmare una lacuna esistente nella legislazione nazionale. È possibile farlo attraverso una legge regionale, in attesa della piena applicazione anche nella nostra Regione dei decreti Bassanini, in quanto il tipo di attività è prevalentemente legato al turismo.

La legge proposta si compone di quattro articoli e riguarda la regolamentazione dell'attività di imprese prevalentemente turistiche, le quali effettuano oltre al trasporto dei turisti in mare, anche l'attività di pesca ricreativa.

L'articolo 1 afferma le finalità.

L'articolo 2 prevede che le imbarcazioni devono rispettare tutte le norme di sicurezza per il trasporto in mare di passeggeri e devono avere le autorizzazioni necessarie per effettuare questa attività.

L'articolo 3 delimita l'attività di pesca ricreativa alla sola cattura dello sgombro e regola l'attrezzo con cui si può attuare questa pesca, la canna da pesca, e definisce la stessa attività nel senso che si può effettuare soltanto durante le soste in mare aperto.

L'articolo 4 decreta l'urgenza.

La legge che si propone per l'approvazione è analoga alla legge regionale dell'Emilia Romagna 8 luglio 1996, n. 23 come modificata dalla l.r. n. 40/1996.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale servizi di sviluppo agricolo.

5. Note agli articoli della legge regionale 30 luglio 1999, n. 28

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 28/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 3: Decreto Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 142:

"142. Limitazione di cattura. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga."

Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143).